



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree protette

ONOREVOLI SENATORI. - I parchi e le riserve naturali sono risorse importanti dal punto di vista sia ecologico che economico. Il concetto di tutela interna va ribaltato verso l'esterno attribuendo alle aree protette una funzione innovativa in chiave di «*green economy*»: non più, quindi, aree soggette solo a vincoli, ma laboratori di sviluppo. È necessario riportare l'uomo al centro del parco e non considerarlo sottomesso e succube del parco.

Secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dalla Federparchi, in Italia ci sono 23 parchi nazionali, 156 parchi regionali, 1 parco interregionale, 147 riserve naturali statali e 300 regionali, 27 aree marine protette e altre 150 aree naturali protette: dunque circa il 10 per cento del territorio nazionale è area protetta, di cui il 5 per cento è costituito da parchi nazionali. L'Italia si attesta quindi al primo posto a livello europeo per percentuale di territorio coperta da parchi. Ovviamente, a fianco del territorio montano, fanno parte dei parchi anche le zone marine, che hanno necessità e peculiarità altrettanto specifiche e tali da meritare un ragionamento *ad hoc*.

In termini relativi è l'Abruzzo a segnalarsi come la «regione più verde d'Italia», visto che i 2.344 Km² di estensione di superficie destinata a parco nazionale (distribuiti, oltre che su parte del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, anche nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco nazionale della Majella) corrispondono al 21,6 per cento di tutta la superficie (unico caso regionale in cui oltre un quinto di territorio è destinato a parco nazionale).

La legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sancisce che il parco ha la funzione di conservare, garantire, promuovere il patrimonio naturale del paese, con azione integrata dell'uomo, attraverso la divulgazione e la tutela di tutti quei valori antropici propri della regione su cui il parco insiste.

I dati disponibili su scala nazionale segnalano alcune criticità per i parchi nazionali, frutto in primo luogo di una pericolosa marginalizzazione culturale - legata anche alla loro prevalente caratterizzazione montana e meridionale - e, talvolta, di un limitato riconoscimento della loro identità e delle loro funzioni essenziali. Anche a causa di tali fenomeni, i territori compresi nei parchi nazionali hanno sperimentato processi di flessione demografica e di invecchiamento più accentuati. Infatti, negli ultimi venti anni i comuni dei parchi nazionali presi in considerazione hanno fatto registrare un calo della popolazione residente e sono stati caratterizzati da una maggiore presenza di anziani «*over 64*» rispetto a giovani «*under 15*».

Per l'insieme dei settori economici di specializzazione dei parchi nazionali, il valore aggiunto *pro capite* proveniente da attività private (al netto, quindi, della presenza della pubblica amministrazione, che soprattutto nel Mezzogiorno ha un impatto significativo) si attesta tuttavia a un livello inferiore di quasi 8.000 euro rispetto al valore medio nazionale. Una *performance* dettata sia dall'estrema polverizzazione delle imprese qui localizzate (come indica la ridotta dimensione media aziendale), sia da una struttura produttiva in cui assumono una rilevanza maggiore, come visto, alcuni settori a più li-

mitata produttività «strutturale» (*in primis*, agricoltura e turismo).

Il possibile «effetto parco», in termini di capacità di generare valore da parte delle imprese ivi localizzate, va tuttavia misurato non solo in termini meramente economici (e, quindi, attraverso i livelli e la dinamica del valore aggiunto *pro capite*) ma anche quanto a capacità di produrre beni comuni, fruibili dall'intera collettività, anche al di fuori dei parchi stessi.

Proprio per questo le aree protette devono combinare in modo virtuoso il principio della «tutela» con il valore della «risorsa». Si può facilmente comprendere quanto un parco sia importante, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico: per quanto riguarda l'economia dei parchi, le ultime stime disponibili parlano di 80.000 occupati in Italia, di cui 4.000 dipendenti direttamente assunti; 12.000 lavorano nell'indotto dei servizi, altri 4.000 nell'ambito di ricerca e servizi. Le stime riportano altre 60.000 unità che rientrano nell'indotto derivante dal turismo, dall'agricoltura e dall'artigianato, senza dimenticare i numeri certi legati alle centinaia di cooperative che sono nate all'interno di queste realtà. A questo occorre affiancare i numeri, in continua crescita, legati alle presenze turistiche: 81 milioni di presenze, 5,4 milioni di euro di consumi totali, 2,9 miliardi di valore aggiunto.

Si tratta, quindi, di aree naturali dal valore ineguagliabile per l'Italia: realtà nate a protezione di uno straordinario patrimonio naturale frutto di una lunga convivenza tra l'uomo e l'ambiente. Un patrimonio che va salvaguardato per mantenerne intatte le caratteristiche ecologiche, ma che deve anche costituire una risorsa su cui basare politiche di sviluppo sostenibile delle popolazioni locali. La comunità locale deve essere coinvolta in una serie di benefici se si sceglie di valorizzare le aree protette attraverso politiche sostenibili: dal recupero del patrimonio storico e architettonico locale (con la crea-

zione di strutture agrituristiche e *bed&breakfast*) alla valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni contadine (con la realizzazione di eco-musei e manifestazioni *ad hoc*) sino alla creazione di nuove professionalità. E ancora, agricoltura biologica, artigianato, pastorizia, allevamento, turismo naturalistico. Questi sono solo alcuni dei vantaggi di uno sviluppo di tipo sostenibile, in grado di determinare un indotto economico non trascurabile per realtà spesso piccole e a volte caratterizzate da una serie di difficoltà dovute alla marginalità dei luoghi. Eppure, nonostante siano trascorsi ventisette anni dall'approvazione della legge quadro, il parco viene ancora percepito come un'entità a se stante, non pienamente integrata con il territorio nel quale si trova, e spesso costituisce una barriera allo sviluppo.

La coesistenza ravvicinata tra insediamenti umani, residenziali e produttivi e riserva naturale è spesso poco o mal gestita, nella pervicace convinzione che l'istituzione di un parco naturale privi il territorio di alcuni utilizzi, impedisca la realizzazione di nuova edilizia, connoti l'area con una vocazione incompatibile con l'imprenditorialità. Convinzione, quest'ultima, rafforzata anche dalla crisi economica che ha spinto molti, erroneamente, ad associare la *park policy* a una sorta di ulteriore restringimento delle possibilità di sviluppo economico.

Al contrario, in un'ottica di uso razionale delle risorse naturali, il parco stesso potrebbe e dovrebbe stimolare l'imprenditorialità del territorio. La politica per le aree protette del prossimo futuro deve rafforzare il suo legame con le comunità locali, coinvolgendo sempre più i cittadini nelle scelte strategiche e nell'identificazione della missione specifica di ogni singola area protetta. Una politica che sempre di più deve essere indirizzata al potenziamento delle produzioni naturali, alla ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei rifiuti

prodotti, alla riqualificazione naturalistica e produttiva degli ambienti degradati, e non può prescindere da una drastica spinta innovativa che ristori i territori produttivi dei parchi delle risorse che generano, attuando politiche conservative e migliorative.

Solo coinvolgendo attivamente agricoltori, operatori del turismo e albergatori e assicurando la compartecipazione di istituzioni, enti e realtà locali si garantisce uno sviluppo in termini di qualità e quantità, al fine di perseguire un unico intento comune, ossia la salvaguardia del patrimonio naturale.

Bisogna quindi compiere un grande sforzo culturale per far percepire il parco non solo come strumento di vincolo e di repressione, ma come opportunità per il territorio.

Per procedere in questa direzione il primo passo da compiere è quello di aggiornare il quadro normativo del 1991, che da un lato risulta obsoleto e dall'altro rischia di appesantire eccessivamente la gestione delle aree protette.

Il presente disegno di legge rappresenta il primo passo verso un sistema di gestione più snello, più moderno, più flessibile e rivolto a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove frontiere dello sviluppo economico e del turismo. La gestione dei parchi - sia per ciò che riguarda l'organigramma dell'ente gestore, sia per quanto concerne la figura del direttore - deve virare verso una composizione più snella, più meritocratica, con maggiore libertà di decisione e gestione in capo ai corpi intermedi, a iniziare dai comuni. D'altro canto, vi devono essere corrispondenti poteri di controllo e sanzione in capo allo Stato, ma solo in caso di inadempienze e mala gestione: un modello di autonomia variabile in base alla virtuosità dimostrata.

Contemporaneamente, vengono inserite importanti misure di investimento e incentivo allo sviluppo per stimolare l'attrazione di capitali, l'avvio di nuove attività economiche, l'incremento del turismo, la crea-

zione di nuovi posti di lavoro e il contrasto al fenomeno dello spopolamento, affiancate a un serio piano di programmazione a medio termine delle politiche nazionali sulle aree protette.

Tutto ciò viene proposto nella consapevolezza che si tratta, per l'appunto, di un punto di partenza per una discussione e riflessione più ampia che deve inevitabilmente coinvolgere anche una revisione dei parchi marini, oltre che una reintroduzione all'interno delle nostre Forze dell'ordine di un nucleo specializzato in materia forestale e ambientale.

Occorre rivalutare il vasto patrimonio culturale e di esperienza del disciolto Corpo forestale dello Stato che per quasi due secoli, prima dell'incauta e frettolosa soppressione, determinata dalla riorganizzazione della pubblica amministrazione con la cosiddetto «legge Madia», aveva saputo coniugare le esigenze delle popolazioni montane e rurali con la tutela del territorio e degli ecosistemi naturali. In un Paese come il nostro, che vive sempre più frequenti emergenze e disastri ambientali, flagellato dal dissesto idrogeologico, dagli incendi boschivi, dai sismi, dalle valanghe, dalla difficile gestione dei rifiuti, nonché dalle contraffazioni alimentari, è indispensabile un presidio con forte diffusione territoriale, che sia in grado di intervenire rapidamente ed efficacemente all'insorgenza delle fenomenologie. Ripartire, quindi, con un nuovo Corpo di polizia, maggiormente specializzato nei temi ambientali, più snello ed efficiente, che supporti il più ampio progetto di valorizzazione e tutela delle aree protette.

Il disegno di legge è composto da 14 articoli, di seguito illustrati.

Agli articoli 1 e 2 viene introdotta la Cabina di regia nazionale per le aree protette nella quale sono contemperate in via preliminare le posizioni dei Ministeri competenti (*in primis* quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), per predisporre le

linee guida nazionali e il Piano nazionale triennale per le aree naturali protette. Alla Cabina di regia sono attribuiti anche compiti di proposta riguardo alla classificazione e all'istituzione dei parchi, al controllo degli atti e della gestione degli Enti parco (dal regolamento, al Piano del parco, fino alla gestione delle risorse) e di iniziativa per la promozione di accordi di programma con soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili nel territorio delle aree protette. La Cabina di regia relazione con cadenza annuale alle Camere sullo stato delle aree protette e propone, entro dodici mesi dalla sua costituzione, un Piano di razionalizzazione degli Enti parco caratterizzati da contiguità territoriale, al fine di rendere più snelle ed efficienti le strutture e di razionalizzarne il costo di gestione. Un esempio significativo può consistere nella costituzione di un ente unico che metta insieme il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco della Majella e il Parco nazionale d'Abruzzo, operazione che permetterebbe, tra l'altro, di istituire il Parco più grande d'Europa e di creare una destinazione turistica rilevante a livello europeo e internazionale.

Infine, si interviene sulla classificazione delle aree protette al fine di aggiornarla alla rete «Natura 2000» e armonizzarla con le ultime normative di derivazione europea recepite dall'ordinamento italiano.

L'articolo 3 definisce la composizione della Cabina di regia che è costituita da sette membri, in rappresentanza di ciascuno degli enti istituzionali competenti in materia di aree protette: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello sviluppo economico (per la prima volta coinvolto), Conferenza Stato-regioni, ANCI e ISPRA. La Cabina di regia opererà senza al-

cun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina il Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, istituito al fine di prevedere e garantire una programmazione delle politiche e delle linee guida nazionali in materia di valorizzazione e sviluppo dei parchi nel medio termine. Solo con una programmazione di più lungo respiro e con obiettivi chiari da raggiungere, infatti, i parchi possono divenire una vera risorsa per attrarre turismo, investimenti e sviluppo per i rispettivi territori, oggi a rischio di spopolamento.

L'articolo 5 prevede che, in caso di necessità ed urgenza (calamità naturali, sismi, valanghe, nevicate eccezionali) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa adottare misure straordinarie di salvaguardia, anche attivando poteri sostitutivi (compreso il commissariamento), in collaborazione con la Protezione civile.

L'articolo 6 prevede l'introduzione di incentivi e la promozione di investimenti economici sia di livello regionale che nazionale. Da un lato si prevede che le regioni destinino prioritariamente ai parchi, nel quadro dei fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei Piani operativi regionali (POR). Dall'altro, si prevede l'istituzione di Zone economiche speciali (ZES) all'interno delle aree protette al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività economiche e di rilanciare lo sviluppo economico, demografico e occupazionale. Le misure sono riservate alle micro, piccole e medie imprese di nuovo insediamento o già presenti sul territorio del parco. Per le nuove attività si prevede l'abbattimento del 50 per cento di tutte le imposte (IRES, IRAP, IMU, TARI o altre tasse locali) per dieci anni e la decontribuzione al 50 per cento sulle nuove assunzioni per cinque anni. Per le imprese già presenti nel parco la riduzione delle stesse imposte è prevista nella misura del 50 per cento per

tre anni e del 30 per cento per i successivi sette anni. Le imprese devono mantenere la loro attività per almeno un quinquennio, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni. È inoltre prevista l'istituzione di un fondo apposito, con uno stanziamento iniziale di 500.000 euro annui per tre anni, il cui finanziamento dovrà essere però sostanzialmente incrementato con le prossime leggi di bilancio.

L'articolo 7 prevede la razionalizzazione degli organi direttivi degli Enti Parco prevedendo una composizione variabile da tre a cinque membri (oggi sono nove) in proporzione all'estensione dell'Ente e al numero di comuni che fanno parte del parco (fino a venti o oltre venti). La scelta del Presidente è effettuata nell'ambito di una terna di candidati proposta dalla Cabina di regia, previo parere dei presidenti delle regioni nel cui territorio ricade il parco e delle Commissioni parlamentari competenti. Attraverso questo nuovo meccanismo si fa prevalere un criterio di competenza tecnica in luogo dell'appartenenza ad albi i cui metodi di selezione sono apparsi poco chiari negli ultimi anni. Il ruolo di Presidente deve essere svolto a tempo pieno, e per questo è incompatibile con qualsiasi altro incarico di natura pubblica o privata. La scelta degli altri componenti del Consiglio direttivo è effettuata per metà dal Comitato degli amministratori degli enti locali presenti nel parco e per metà su proposta della Cabina di regia. Le candidature devono rispondere al requisito di comprovata esperienza professionale e scientifica nel settore della tutela e della gestione delle aree protette e dello sviluppo socio-economico sostenibile. Si prevede inoltre un Revisore unico dei conti, invece che un Collegio di revisori. Il direttore del parco non sarà più nominato dall'alto (dal Ministro dell'ambiente) bensì scelto attraverso un bando pubblico sulla base di requisiti tecnici e professionali molto stringenti. I primi tre classificati nella selezione pubblica verranno esaminati da una commissione di tre esperti

formata da un membro della Cabina di regia nazionale, un rappresentante dell'ISPRA e un delegato del Comitato degli amministratori locali) e il vincitore sarà nominato dal Presidente del parco.

Nell'articolo 8 si prevede la partecipazione diretta, con pareri obbligatori e vincolanti, alle decisioni del Comitato direttivo del Parco da parte degli amministratori locali dei comuni, unioni di comuni, comunità montane e regioni nel cui territorio è situato il Parco, riuniti in un organo consultivo denominato Comitato degli amministratori locali.

Negli articoli 9 e 10 la nuova disciplina del regolamento del parco e del Piano del parco prevede che questi vengano modellati al fine di divenire efficaci strumenti di programmazione e pianificazione e di sviluppo socio-economico del parco, con l'obiettivo di coniugare la crescita economica con la tutela del territorio e la sostenibilità ambientale. Si prevedono controlli capillari per valutare l'attività e i risultati gestionali derivanti dal Piano, nonché per correggere eventuali inadempienze (vi sono casi in cui i Piani non sono stati approvati per decenni condannando il territorio all'immobilismo). Per questo si prevede la possibilità, in caso di mala gestione o inadempienze, di attivazione del potere sostitutivo dello Stato, e in particolare della Cabina di regia nazionale, che può far decadere gli organi direttivi e commissariare l'Ente.

Infine, si prevede una disciplina di buon senso per regolamentare le azioni volte al contenimento dei danni da fauna selvatica, prevedendo la possibilità di apertura, in periodi circoscritti, dell'attività venatoria mirata alla salvaguardia degli equilibri ecologici del territorio del parco. Tale regolamentazione è demandata all'Ente parco, previo parere del Comitato degli amministratori locali.

L'articolo 11 prevede la semplificazione e la velocizzazione delle procedure burocratiche per il rilascio di concessioni o autoriz-

zazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco, anche di natura edilizia.

L'articolo 12 prevede che l'ente gestore, al fine di favorire la promozione turistica, economica e sociale del parco, possa concedere in gestione servizi ed attività economiche, nonché l'uso del proprio nome ed emblema.

L'articolo 13 contiene disposizioni in materia di entrate finanziarie degli Enti parco attribuendo loro la facoltà di applicare di applicare un contributo a carico dei visitatori, di imporre canoni di gestioni per beni demaniali concessi in uso a terzi o corrispettivi per l'utilizzo del marchio e di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 1-bis della legge
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis. - *(Programmi nazionali e politica di sistema)*. -1. La Cabina di regia nazionale per le aree protette, di cui all'articolo 3 della presente legge, promuove accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici o privati per lo sviluppo e l'implementazione di azioni economiche sostenibili nel territorio delle aree naturali protette, con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo, dell'artigianato e del turismo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie, nazionali ed europee, impiegabili per l'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali

estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati»;

b) al comma 5, le parole: «Il Comitato per le aree naturali protette» sono sostituite dalle seguenti: «La Cabina di regia nazionale per le aree protette»;

c) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali o regionali sono effettuate su proposta della Cabina di regia nazionale per le aree protette, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. La Cabina di regia nazionale per le aree protette provvede, entro dodici mesi dalla sua costituzione e comunque con cadenza annuale, alla presentazione alle Ca-

mere di una relazione sullo stato delle aree protette in Italia. In sede di prima presentazione, la relazione è corredata di un Piano di razionalizzazione degli Enti parco e delle aree protette presenti su territorio nazionale.

8-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla presentazione del Piano di cui al comma 8, dispone la razionalizzazione e l'unificazione degli Enti parco situati in aree contigue.

8-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

8-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale o in una riserva naturale statale o regionale, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e, ove necessario, del concorso

delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

8-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma *8-quater* possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.

8-sexies. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

8-septies. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti ai sensi del presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Cabina di regia nazionale per le aree protette).* - 1. È istituita la Cabina

di regia nazionale per le aree protette, di seguito denominata "Cabina di regia", composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e) un delegato della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

g) un rappresentante dell'ISPRA.

2. La Cabina di regia è costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai componenti della Cabina di regia non è corrisposto alcun compenso o indennità aggiuntiva.

3. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati i presidenti, o i competenti assessori a tal fine delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate ai sensi del comma 1, lettera *e*).

4. La Cabina di regia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali;

b) predispone le linee guida nazionali per la gestione delle aree protette, per la loro tutela e conservazione, nonché per la promozione dello sviluppo socio-economico nel territorio delle zone classificate di cui all'articolo 2;

c) predispone il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4;

d) propone la classificazione delle aree protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, e i relativi aggiornamenti;

e) approva e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 8;

f) presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 8 della presente legge».

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)*. - 1. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato "Piano di sistema", sulla base della classificazione di cui all'articolo 2 e dell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e):

a) individua il sistema nazionale delle aree naturali protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti per le aree naturali protette, coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

c) indica le risorse finanziarie a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette, per quanto di rispettiva competenza, in sede di attuazione del Piano di sistema.

2. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri adottati in sede di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 1-bis.

3. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Cabina di regia formula la proposta di Piano di sistema. Entro i successivi tre mesi, il Piano di sistema è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Piano di sistema è aggiornato annualmente, con la procedura di cui al presente comma.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del Piano di sistema e propone alla Cabina di regia le eventuali variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardo o inadempienza nell'approvazione ovvero nell'attuazione del Piano di sistema, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla nomina di commissari *ad acta*.

5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

(Abrogazione dell'articolo 5 e modifiche all'articolo 6 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

2. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di necessità e urgenza, a seguito di calamità naturali o eventi di primaria importanza, tali da mettere a rischio il territorio dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali e regionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere e adottare misure straordinarie di salvaguardia, quali la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza, lo stanziamento di fondi e, qualora necessario, il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stato di emergenza è dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina vigente in materia»;

b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 7 e introduzione degli articoli 7-bis e 7-ter della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Incentivi e investimenti regionali)*. - 1. Le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione, anche in chiave turistica, dei nuclei abitati rurali;

c) opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione socio-economica del territorio dell'area protetta, nonché delle zone limitrofe;

f) supporto all'avvio di attività agrituristiche e di ristorazione e sviluppo della rete alberghiera;

g) sviluppo e valorizzazione delle attività sportive compatibili con il territorio dell'area protetta;

h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) finanziamento di infrastrutture di rete di telefonia mobile e delle più avanzate tecnologie di reti senza fili mediante interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

l) sostegno alla pianificazione territoriale ed economica dei comuni compresi nel territorio dell'area protetta;

m) sostegno all'imprenditoria agricola, all'artigianato, al commercio al dettaglio e alla tutela dei prodotti tipici».

2. Nel titolo I della legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis. - (Istituzione di zone economiche speciali nelle aree protette). - 1. Sono istituite zone economiche speciali (ZES) all'interno del territorio delle aree protette, come classificate ed elencate ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Le ZES perseguono la finalità di creare condizioni favorevoli in termini fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, attività artigianali, di commercio al dettaglio e turistico-ricettive al fine di promuovere lo sviluppo economico sostenibile e l'occupazione.

3. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle regioni, che provvedono a:

a) definire, d'intesa con l'ente gestore dell'area protetta, l'area di applicazione della ZES e l'esatta perimetrazione della stessa;

b) semplificare le procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico con funzioni di interfaccia con gli operatori economici in regime di ZES;

c) verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

4. Le nuove attività economiche, classificate come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014, che avviano una nuova attività economica sostenibile nelle ZES di cui al presente articolo nel periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e il 31 dicembre 2023 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili:

a) esenzione nella misura del 50 per cento dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi di imposta;

b) esenzione nella misura del 50 per cento dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi di imposta;

c) esenzione nella misura del 50 per cento dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per un periodo di dieci anni, per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività, per i contratti a tempo indeterminato e per i contratti a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, anche per il personale di nuova assunzione.

5. Per le imprese già presenti nel territorio dell'area protetta precedentemente all'entrata in vigore del regime di Zes, limitatamente a quelle classificabili come microimprese, piccole e medie imprese (PMI) ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazioni fiscali di cui al comma 4 si applicano nella misura del 50 per cento per i primi tre periodi di imposta e del 30 per cento per i successivi sette periodi di imposta.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse con le seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena

la revoca retroattiva delle agevolazioni concesse;

b) le imprese di cui ai commi 4 e 5 non devono essere collegate a, controllate da o controllanti di imprese non classificabili come microimprese, piccole o medie imprese ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

c) le imprese di cui ai commi 4 e 5 devono operare in settori la cui attività sia compatibile con la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio dell'area protetta e utile allo sviluppo socio-economico sostenibile della stessa.

7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nonché del fondo di cui all'articolo 7-ter della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-ter. - (Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo dell'ammontare di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, da adottare con successivi provvedimenti legislativi volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità della presente legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Revisore unico dei conti;
- d) il Comitato degli amministratori locali.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dalla Cabina di regia e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità in campo ambientale e scientifico, nonché con esperienze rilevanti di indirizzo o di gestione in strut-

ture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo, con qualsiasi altro incarico negli organi di amministrazione degli enti pubblici e con qualsiasi altro incarico professionale di natura pubblica o privata.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma *8-bis*, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a due, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a quattro, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-bis. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone con comprovate esperienze professionali e di riconosciuto rilievo scientifico nei settori della conservazione della natura, della gestione delle aree protette e dello sviluppo socio-economico sostenibile, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione del Comitato degli amministratori locali;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottata su proposta della Cabina di regia.

8-ter. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso il suddetto termine il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*.

8-quater. Qualora uno o più membri del Consiglio direttivo designati dal Comitato degli amministratori locali ricoprano anche una carica elettiva o un incarico di assessore in un comune, in un'unione di comuni, in

una città metropolitana o in una regione, la cessazione da tale carica o incarico comporta la contestuale decadenza dal Consiglio direttivo.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dal Comitato degli amministratori locali, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali e in particolare sui bilanci, che sono trasmessi alla Cabina di regia e per conoscenza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere del Comitato degli amministratori locali, ed è trasmesso alla Cabina di regia per l'approvazione ai sensi del comma 9»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e le funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Cabina di regia. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della Cabina di regia»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco

secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato o tra gli iscritti nel registro dei revisori legali»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da *d)* a *e-bis)*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e adotta i connessi atti, anche a rilevanza esterna.

11-bis. Il direttore è nominato dal Presidente nell'ambito di una terna di candidati finalisti selezionati dalla Commissione di esperti di cui al comma *11-ter* nell'ambito delle candidature presentate tramite bando di selezione pubblica. I candidati devono essere in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di comprovata qualificazione professionale in campo scientifico, ambientale, gestionale e turistico. La carica di direttore dell'Ente parco è incompatibile con qualsiasi altro incarico professionale di natura pubblica o privata.

11-ter. La Commissione di esperti di cui al comma *bis* è composta da tre membri:

- a) uno designato dal Comitato degli amministratori locali, che la presiede;
- b) uno designato dalla Cabina di regia tra i suoi componenti;
- c) uno designato dall'ISPRA, tra soggetti esperti di tutela ambientale.

11-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-quinquies. Il bando di selezione pubblica di cui al comma 11-*bis* è predisposto dall'Ente parco e approvato con delibera del Consiglio direttivo, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.

11-sexies. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non superiore a cinque anni.

11-septies. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione, di *performance* amministrativa e di *budget* da conseguire»;

- e) i commi 12 e 12-*bis* sono abrogati.

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Comitato degli amministratori locali) - 1. Il Comitato degli amministratori locali è costituito:

- a) dal Presidente delle regione nel cui territorio è compreso il parco, o dai Presi-

denti delle regioni in caso di parco interregionale;

b) dai sindaci dei comuni compresi nel territorio del parco;

c) dai presidenti delle comunità montane comprese nel territorio del parco;

d) dai presidenti delle unioni montane di comuni comprese nel territorio del parco.

2. Il Comitato degli amministratori locali è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio e vincolante:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul Piano del parco di cui all'articolo 12;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d) sullo statuto dell'Ente parco;

e) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

3. Il Comitato degli amministratori locali elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. Il Comitato è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che lo richiedano il Presidente dell'Ente parco o uno dei componenti del Comitato direttivo».

Art. 9.

(Modifica degli articoli 11 e 11-bis della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Regolamento del Parco)* - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano del parco, di cui all'articolo 12, e comunque entro sei mesi dall'approvazione del medesimo, ed è inviato per conoscenza alla Cabina di regia.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, turistiche, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) l'accessibilità del parco, attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela.

4. Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

f) l'uso di fuochi all'aperto;

g) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Con riferimento ai divieti di cui alla lettera a) del medesimo comma 4, esso può prevedere appositi piani di gestione della fauna selvatica, con prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, ai sensi dell'articolo 11-*bis*.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Consiglio direttivo, previo parere del Comitato degli amministratori locali, e inviato per controllo alla Cabina di regia. Il regolamento acquista efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2. L'articolo 11-*bis* della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Gestione della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria*) - 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato degli amministratori locali. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste, nonché tempi e modalità per prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, anche tramite eventuale apertura regolata e tempora-

nea all'attività venatoria selettiva, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

4. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono contemplare la possibilità di intervenire tramite catture».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 12 della legge
n. 394 del 1991)

1. L'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Piano del parco*) - 1. Il Piano del parco ha lo scopo di elaborare, programmare e pianificare le strategie finalizzate alla tutela dei valori naturali ed ambientali, storici, culturali e antropologici del territorio del Parco, nonché di incrementare lo sviluppo socio-economico, turistico e occupazionale all'interno del medesimo.

2. Il Piano del parco, di seguito denominato "Piano", in particolare:

a) disciplina l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) identifica i vincoli in materia di destinazioni di uso pubblico e privato con riferimento alle varie aree o parti del territorio;

c) assicura i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) provvede alla funzionalità dei servizi per la gestione e la funzione sociale e turistica del parco, quali musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche, strutture ricettive, strutture sportive;

e) determina indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

3. Ove ne sia valutata la necessità, il piano può altresì suddividere il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono tuttavia essere consentiti lo svolgimento di attività tradizionali e di artigianato, la realizzazione delle infrastrutture necessarie e opere di manutenzione delle strutture esistenti, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, sono autorizzate attività di agricoltura biologica, attività agro-silvo-pastorali, di pesca e raccolta di prodotti naturali, la produzione artigianale di qualità, nonché l'attività ricettiva di tipo agriturismo;

d) aree di promozione e sviluppo socio-economico, turistico, ricettivo e di commercio al dettaglio, compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. Il Piano è approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione, previo parere del Comitato degli amministratori locali, e inviato per controllo alla Cabina di regia. In caso di inadempienza o ritardo nell'approvazione del Piano, trascorsi nove mesi dalla costituzione degli organi dell'Ente parco, la Cabina di regia attiva la procedura per la decadenza degli organi direttivi dell'Ente parco e per la nomina di un commissario *ad acta*. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulata su indicazione della Cabina di regia

5. Il Piano è modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione ed è aggiornato con le medesime modalità almeno ogni tre anni.

6. Il Piano ha effetto di dichiarazione di interesse pubblico generale e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

7. Il Piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione o delle regioni nel cui territorio è compreso il parco ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 13 e introduzione dell'articolo 13-bis della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Nulla osta*) - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato, previa verifica della conformità tra le disposizioni del Piano e del regolamento e l'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione

scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

2. Dopo l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Interventi di natura edilizia nelle aree di promozione e sviluppo socio-economico*) - 1. Qualora le previsioni del Piano e del regolamento del parco siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dai comuni, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego».

Art. 12.

(*Modifica dell'articolo 14 della legge n. 394 del 1991*)

1. L'articolo 14 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Iniziative per la promozione economica, turistica e sociale*) - 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal Piano e dal regolamento del parco, nonché della tutela ambientale del territorio del parco, l'Ente parco promuove e valorizza, anche avvalendosi delle agevolazioni di cui agli articoli 7, 7-bis e 7-ter, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico, turistico e sociale all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Piano deve contenere altresì disposizioni volte a:

a) predisporre attrezzature e impianti di depurazione e per il risparmio e la sostenibilità energetici, nonché sistemi di mobilità leggera e sostenibile;

b) concedere in gestione i servizi di carattere turistico-naturalistico;

c) agevolare e promuovere la nascita di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, sociali, sportive, di commercio al dettaglio, di ristorazione e ricettività anche di tipo agriturismo e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*: Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

1-*quater*: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di dieci anni. La concessione è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando

l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

1-quinquies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-sexies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da *1-ter* a *1-sexies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.

1-octies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 25 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

c) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

2. All'articolo 26, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25».